SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 258)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LONGO)

col Ministro delle Finanze

(VISENTINI)

e col Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1983

Istituzione del giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. — È ben noto che, specie negli ultimi anni, le iniziative di studio e di ricerca sulla utilità di giudici non togati sono state molteplici e tutte sono approdate al riconoscimento della necessità di definire qualificazione e competenze, modi di designazione e di nomina, tenendo conto delle mutate condizioni nelle quali avevano in precedenza operato i magistrati onorari, della necessità di alleggerire il pretore da una miriade di incombenze processuali minori, dell'inderogabilità di eliminare, con la massima speditezza, motivi di conflittualità per controversie spesso di scarso valore economico ma di non trascurabile rilevanza sociale. In definitiva, fra la tesi di rinverdire con opportuni aggiustamenti il tradizionale giudice conciliatore e la tesi di creare una nuova figura di magistrato onorario per avvicinare la giustizia agli interessi più diffusi ed allargare l'attività di conciliatore, la seconda ha trovato più credito anche sulla base dei contributi offerti dagli operatori del mondo giudiziario e dalla dot-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

trina sul tema. Nella stessa cultura politica questa tesi ha avuto il massimo credito tanto che, nella precedente legislatura, la Commissione giustizia del Senato era giunta all'approvazione di un testo definitivo, al quale il presente disegno largamente si ispira, con talune varianti dettate da concrete esigenze di speditezza del rito e da rilievi e suggerimenti offerti dal mondo giudiziario e forense.

Inoltre il disegno è in armonia con i princìpi ed i criteri direttivi contemplati nel disegno di legge delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura civile, che già fu presentato nella precedente legislatura e che questo Governo si riserva di ripresentare in tempi brevi; si pone dunque come premessa essenziale per una più ampia riforma del processo civile.

Nel contempo, pur rivolgendosi il provvedimento al settore del contenzioso civile, esso dà un indiretto ma notevole contributo alla giustizia penale perchè, scaricando il peso che attualmente grava sui giudici togati, permette un più razionale impiego della magistratura professionale.

Con l'articolo 1 si è adeguato l'articolo 20 dell'ordinamento giudiziario, relativo alle sedi degli uffici di conciliazione, alle disposizioni contenute nella legge 8 aprile 1976, n. 278, prevedendosi l'istituzione dell'ufficio di giudice di pace in ogni comune, nonchè di più uffici distinti nei comuni con popolazione non inferiore a 40.000 abitanti, che abbiano ripartito il proprio territorio in circoscrizioni. Non si è ritenuto di ripetere la previsione di una distinta competenza territoriale (allorchè siano istituiti più giudici di pace nello stesso comune) onde evitare conflitti di competenza suscettibili di provocare giudizi davanti alla Cassazione. È chiaro che la domanda dovrebbe essere sempre proposta all'ufficio unico comunale, mentre è solo il processo che potrà svolgersi nel quartiere o nella frazione ove è avvenuto il fatto costituente la *causa petendi*, o dove risiede il convenuto. È prevista la possibilità di istituire un solo giudice di pace per più comuni contigui in considerazione della loro situazione territoriale, del numero di abitanti o per motivi di opportunità.

L'articolo 2 fissa i requisiti per la nomina a giudice di pace richiedendo, in particolare, un'età non inferiore ai 35 anni, un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola d'istruzione secondaria superiore e la residenza nel comune o nel mandamento in cui debbono essere svolte le funzioni; accogliendo il suggerimento formulato dal Consiglio nazionale forense, si è previsto che il possesso della laurea in giurisprudenza costituisca titolo preferenziale per la nomina.

L'articolo 3 affida al Consiglio superiore della magistratura la nomina dei giudici di pace, salva la delega di tali atti ai presidenti delle Corti di appello; ai consigli giudiziari è demandata una sommaria attività di indagine e la possibilità di formulare proposte (tuttavia non vincolanti). Inoltre ai consigli giudiziari è attribuito il compito di organizzare corsi professionali per i giudici di pace appena nominati (art. 4).

Con l'articolo 5 si stabilisce in cinque anni la durata massima dell'ufficio di giudice di pace, senza possibilità di rinnovo neanche in altra sede; ciò ad evitare pretese di stabilizzazioni o, peggio, creazioni di centri di potere abbastanza preoccupanti nei piccoli comuni.

L'articolo 6 stabilisce le incompatibilità, specificando e sostituendo la più generica formulazione dell'articolo 26 dell'ordinamento giudiziario. L'articolo 7 ripropone l'articolo 27 del citato ordinamento con il solo ampliamento del divieto di assistenza professionale davanti agli uffici del giudice di pace del circondario, nonchè nei gradi successivi di giudizi decisi dallo stesso difensore in qualità di giudice di pace; l'incompatibilità viene estesa al coniuge ed a parenti ed affini del giudice di pace per la difesa innanzi a lui.

Con gli articoli 8 e 9 sono previste le ipotesi di decadenza, dispensa o revoca del giudice di pace, accogliendo alcune indicazioni del Consiglio nazionale forense; anche qui è stata migliorata la corrispondente formula del testo approvato dalla Commissione nella precedente legislatura.

Con l'articolo 10, pur ribadendosi la natura onoraria dell'ufficio, si è prevista la corresponsione di un compenso unitario per

ogni udienza di trattazione e per non più di quindici udienze mensili.

Tuttavia, per evitare il moltiplicarsi di udienze « di mero rinvio » e per incentivare la sollecita trattazione degli affari, si è previsto un compenso anche per ogni sentenza o verbale di conciliazione giudiziale.

Gli articoli da 11 a 13 dettano disposizioni in ordine alle cancellerie e al funzionamento degli uffici del giudice di pace consentendo le udienze anche nei giorni festivi e nelle ore serali.

L'articolo 14 richiama, quanto alla sorveglianza sugli uffici del giudice di pace, le disposizioni del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, al fine di garantire l'indipendenza di questo giudice alla pari di ogni altro magistrato dell'ordine giudiziario.

Con l'articolo 15 si riconoscono al giudice di pace le funzioni conciliativa e giurisdizionale di diritto e di equità che già sono proprie degli attuali conciliatori; l'articolo 18 ribadisce il principio disponendo che tale giudice decide secondo equità le cause di valore non eccedenti lire un milione e sempre che riguardino diritti disponibili dalle parti.

Quanto alle norme di procedura (a parte la revisione puramente formale di alcuni articoli del vigente codice di procedura civile imposta dalla necessità di espungere il riferimento al conciliatore), si è ritenuto di prevedere un rito unico per i giudizi innanzi al giudice di pace sia per ragioni di semplicità sia per motivi di snellezza, entrambi coerenti con la natura non professionale di questa magistratura. Il rito è in gran parte modellato su quello del giudizio del lavoro.

Tra le norme di procedura, l'articolo 16 fissa i limiti di competenza del giudice di pace nei seguenti termini: *a*) cause relative a beni mobili o a locazione di immobili di valore non superiore ad un milione, salva la competenza di altro giudice; *b*) cause di risarcimento danni a cose conseguenti ad incidenti stradali, sino al valore di 3 milioni; *c*) nessun limite di valore per le cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio, per le cause di opposizione alle ingiunzioni di pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale.

In base all'articolo 17 l'assistenza del difensore innanzi al giudice di pace non è mai obbligatoria. In base all'articolo 19 (seconda parte) la domanda assume la forma del ricorso e può essere anche proposta verbalmente; la rappresentanza in giudizio può essere conferita dalle parti anche al coniuge, al parente o all'affine; sono stabiliti brevi e rigorosi termini per la costituzione del convenuto, per la domanda riconvenzionale e per l'intervento del terzo; l'udienza di discussione (articolantesi secondo l'*iter* proprio delle cause di lavoro) si conclude con la lettura del dispositivo; gli atti del processo ed i provvedimenti sono esenti da bollo e da ogni spesa o tassa; il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo.

Quanto ai rimedi avverso le sentenze del conciliatore, si è ritenuto di conservare gli ordinari gravami per le pronunzie secondo diritto e di consentire il solo ricorso per cassazione per le sentenze pronunciate secondo equità; in tal modo si restringe (senza tuttavia eliminarlo del tutto) il meccanismo di gravame nel settore dell'equità mentre si lascia l'ordinario sistema di impugnativa negli altri casi in coerenza con il giudizio secondo diritto.

Con gli articoli 21 e 22 è disciplinata, in via transitoria, la definizione delle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della legge e sono fatte salve le norme degli statuti della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige concernenti gli uffici di conciliazione.

Le ultime disposizioni del disegno di legge in esame contengono la consueta previsione di spesa ed i termini di entrata in vigore della legge, fissata a 120 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, prevedendosi che nei dieci mesi successivi a tale pubblicazione il Consiglio superiore della magistratura provveda alla nomina dei giudici di pace anche prima della cessazione dell'ufficio dei giudici conciliatori.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(*Sede degli uffici del giudice di pace*)

In ogni comune ha sede un giudice di pace.

Nei comuni divisi in borgate o frazioni, in quelli divisi in quartieri a norma del testo unico della legge comunale e provinciale, nonchè in quelli con popolazione non inferiore ai 40.000 abitanti che abbiano ripartito il proprio territorio in circoscrizioni secondo la legge 8 aprile 1976, n. 278, possono essere istituiti, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, uffici distinti di giudici di pace.

Più comuni contigui possono chiedere che, in considerazione della loro situazione territoriale, del numero degli abitanti e di motivi di opportunità, sia istituito per essi un solo ufficio di giudice di pace. Il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, provvede con decreto, determinando la sede di tale ufficio.

A ciascun ufficio è addetto un giudice di pace supplente o possono esservi addetti, se necessario, più giudici di pace supplenti. In caso di vacanza o di impedimento temporaneo sia del giudice di pace che del giudice di pace supplente, il presidente del tribunale, sentito il parere del consiglio giudiziario, può incaricare temporaneamente dell'ufficio il giudice di pace o il giudice di pace supplente di un ufficio vicino.

Qualora l'impedimento si protragga per oltre sei mesi, si provvede a nuova nomina.

Art. 2.

(*Requisiti per la nomina*)

Per la nomina a giudice di pace e a giudice di pace supplente sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitto non colposo o a pena detentiva per contravvenzione, e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

d) avere idoneità fisica e psichica;

e) avere età non inferiore a 35 anni;

f) avere la residenza nel comune in cui devono essere esercitate le funzioni di giudice di pace o di giudice di pace supplente o in un comune del mandamento in cui è compreso l'ufficio;

g) avere un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola di istruzione secondaria superiore. Il possesso della laurea in giurisprudenza è titolo preferenziale per la nomina.

Art. 3.

(*Nomina nell'ufficio*)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura che può delegare, per tale nomina, il presidente della Corte di appello del distretto dove è compreso il comune sede dell'ufficio.

Il Consiglio superiore della magistratura o i presidenti delle Corti di appello provvedono alla nomina, su proposta del consiglio giudiziario territorialmente competente.

Ai fini previsti dai commi precedenti, il presidente della Corte di appello tempestivamente e, quando è possibile, almeno sei mesi prima che si verifichino le vacanze richiede ai sindaci dei comuni interessati di

dare notizia delle vacanze medesime mediante affissione nell'albo pretorio e con ogni altra forma di pubblicità ritenuta idonea, con invito alla presentazione, entro un congruo termine, di una domanda corredata dai documenti occorrenti per provare il possesso dei requisiti necessari per la nomina e da una dichiarazione dell'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

Il presidente della Corte di appello, ricevute le domande degli interessati corredate dai relativi documenti, le trasmette al consiglio giudiziario competente. Il consiglio giudiziario formula le proposte, indicando, se possibile, una terna di nomi, scelti con preferenza assoluta tra coloro che sono in possesso della laurea in giurisprudenza e tra i residenti nel mandamento nel quale si debbono esercitare le funzioni di giudice di pace, sulla base delle domande ricevute e degli elementi eventualmente acquisiti.

Le domande degli interessati, i relativi documenti e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmessi dal presidente della Corte di appello al Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura può effettuare la scelta, con provvedimento motivato, anche al di fuori delle indicazioni formulate dal consiglio giudiziario.

Art. 4.

(*Corsi per i giudici di pace*)

Il consiglio giudiziario organizza per tutti i giudici di pace del distretto, subito dopo la nomina, corsi professionali trimestrali, avvalendosi della collaborazione di magistrati e di funzionari di cancelleria del distretto, di avvocati e di docenti universitari.

Il consiglio giudiziario predispone altresì mezzi per l'informazione e l'aggiornamento dei giudici di pace.

Art. 5.

(*Durata dell'ufficio*)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti durano in carica cinque anni.

Non possono essere nominati neppure in altra sede per il quinquennio successivo.

Art. 6.

(*Incompatibilità*)

L'ufficio di giudice di pace e di giudice di pace supplente è incompatibile con la qualità di:

a) membro del Parlamento, consigliere provinciale e comunale, segretario del comune in cui ha sede l'ufficio o segretario di uno dei comuni su cui l'ufficio ha giurisdizione, membro del consiglio di circoscrizione di tali comuni;

b) magistrato o impiegato dell'amministrazione giudiziaria in attività di servizio;

c) appartenente alle Forze armate dello Stato in attività di servizio;

d) impiegato dell'Amministrazione dell'interno in attività di servizio;

e) ecclesiastico o ministro di qualunque confessione religiosa.

Tra il giudice di pace e quello supplente non debbono esistere vincoli di coniugio, di parentela o affinità sino al quarto grado.

Art. 7.

(*Divieto di assistenza professionale*)

L'avvocato, il procuratore legale o il patrocinatore, investito delle funzioni di giudice di pace o di giudice di pace supplente, non può prestare assistenza, direttamente o indirettamente, alle parti, nè può rappresentarle davanti agli uffici di giudice di pace del circondario nel quale è compreso l'ufficio al quale appartiene.

Riguardo ai giudizi da lui decisi, non può rappresentare le parti nei gradi successivi.

Davanti all'ufficio del giudice di pace non possono esercitare la professione di avvocato o di procuratore legale il coniuge, i parenti o affini sino al secondo grado del giudice titolare o di quello supplente.

Art. 8.

(*Decadenza e dispensa dall'ufficio*)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti decadono dall'ufficio per la perdita di uno dei requisiti previsti dalle lettere *a*), *b*), *c*), *f*) dell'articolo 2, o per causa sopravvenuta di incompatibilità ovvero per il compimento del settantesimo anno di età.

Possono essere dispensati dall'ufficio per dimissioni volontarie, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per ogni altro impedimento che si protragga per oltre sei mesi.

Tutti i predetti provvedimenti sono adottati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, dai presidenti delle Corti di appello.

Art. 9.

(*Revoca dall'ufficio*)

I giudici di pace e i giudici di pace supplenti, in caso di interdizione, di inabilitazione o in caso di violazione dei propri doveri, sono revocati dall'ufficio dal Consiglio superiore della magistratura con le forme previste per la dispensa dal servizio dei magistrati ordinari dall'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 10.

(*Natura onoraria dell'ufficio*)

L'ufficio di giudice di pace e di giudice di pace supplente è onorario.

Al giudice di pace, o in caso di impedimento di questi, al giudice di pace supplente, è corrisposto un compenso di lire 15.000 per ogni udienza di trattazione, per non più di 15 udienze mensili.

Inoltre, per ogni sentenza che definisce il processo, nonchè per ogni verbale di conciliazione in sede contenziosa, è loro corrisposto per il primo biennio di applicazione della legge un compenso unitario di lire 15.000 e, successivamente, un compenso unitario

la cui misura è determinata ogni biennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 11.

(*Cancelleria del giudice di pace e personale ausiliario*)

Le funzioni di cancelleria presso il giudice di pace sono esercitate dal segretario comunale o da altro impiegato della segreteria designato dal sindaco del comune ove ha sede il giudice, e quelle degli uffici giudiziari dai messi di conciliazione in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge o, in mancanza, dai messi comunali.

Dipendenti del comune designati dalla giunta comunale sono posti a disposizione del giudice di pace, anche per giorni ed ore limitati, per svolgere le attività del personale della carriera esecutiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonchè quelle di commesso, secondo le esigenze richieste dall'entità degli affari trattati.

Fermo restando quanto previsto dalla legge 5 marzo 1973, n. 28, in ordine alle spese per le attrezzature degli uffici giudiziari, i comuni provvedono altresì alla fornitura degli edifici e all'arredamento degli uffici dei giudici di pace.

Art. 12.

(*Giorni delle udienze*)

Il giudice di pace può tenere udienze anche nei giorni festivi e nelle ore pomeridiane e serali.

Art. 13.

(*Consorzi fra comuni*)

I comuni hanno facoltà di unirsi in consorzi fra di loro, ai sensi e per gli effetti degli articoli 156 e seguenti del testo unico della legge comunale e provinciale, per provvedere alla gestione dei servizi inerenti al funzionamento degli uffici di giudice di pace.

Art. 14.

(*Sorveglianza*)

La sorveglianza sugli uffici del giudice di pace è esercitata in conformità delle disposizioni degli articoli 13 e 14 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511.

Art. 15.

(*Funzioni del giudice di pace*)

Il giudice di pace ha funzione conciliativa ed esercita la giurisdizione attribuitagli in materia civile.

Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decide secondo il diritto o l'equità in conformità del disposto degli articoli 113 e 114 del codice di procedura civile.

CAPO II

NORME DI PROCEDURA

Art. 16.

(*Competenza del giudice di pace*)

L'articolo 7 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Art. 7. - (*Competenza del giudice di pace*). — Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a lire un milione quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.

Entro gli stessi limiti di valore stabiliti dal comma precedente, il giudice di pace è competente per tutte le cause relative a contratti di locazione di beni immobili.

Il giudice di pace è altresì competente, quale ne sia il valore, per le cause relative alle modalità di uso dei servizi di condominio e per tutte le cause di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Per le cause di risarcimento del danno a cose conseguente alla circolazione dei vei-

coli, il giudice di pace è competente sino al valore di lire tre milioni.

Il giudice di pace è infine competente per tutte le altre cause attribuite dalla legge alla sua competenza ».

Art. 17.

(*Assistenza del difensore*)

Il primo e secondo comma dell'articolo 82 del codice di procedura civile sono sostituiti dal seguente:

« Davanti ai giudici di pace le parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore ».

Art. 18.

(*Giudizio di equità*)

Il secondo comma dell'artcolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede lire un milione, sempre che riguardino diritti disponibili delle parti ».

Art. 19.

(*Disposizioni per il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace*)

Il titolo II del libro II del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« TITOLO II

DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE

CAPO I

DISPOSIZIONI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE

Art. 311. - (*Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale*). — Il procedimento davanti ai pretori, per tutto

ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili.

Art. 312. - (*Forme della domanda*). — Davanti al pretore la domanda si propone mediante citazione a comparire ad udienza fissa.

Si può anche proporre verbalmente davanti al pretore per le cause che non eccedono il valore di lire duecentocinquantamila. Di tale domanda il pretore fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa.

Art. 313. - (*Contenuto della domanda*). — La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.

Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito.

Negli altri casi si applicano i termini di cui all'articolo 163-*bis*, ridotti a metà. Inoltre il pretore può ulteriormente abbreviare fino alla metà i termini così ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il dirigente ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva.

Art. 314. - (*Costituzione delle parti*). — Le parti si costituiscono depositando in cancelleria la citazione o il processo verbale di cui all'articolo 312 con la relazione della notificazione e, quando occorre, la procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Le parti, che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario, debbono farlo con dichiarazione ricevuta al momento della costituzione.

Art. 315. - (*Conservazione di documenti*). — I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo d'ufficio e ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

Art. 316. - (*Rettificazione o integrazione di atti*). — Il pretore può indicare alle parti in ogni momento le lacune che ravvisa nell'istruzione e le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere riparate, assegnando un termine per provvedervi, salvi a ciascuna parte gli eventuali diritti quesiti.

Art. 317. - (*Poteri istruttori del giudice*). — Il pretore può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità.

Nel procedimento davanti al pretore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'articolo 178.

Art. 318. - (*Querela di falso*). — Se è proposta querela di falso, il pretore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.

CAPO II

DISPOSIZIONI PER IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL GIUDICE DI PACE E PER IL PROCEDIMENTO NON CONTENZIOSO

Art. 319. - (*Rappresentanza davanti al giudice di pace*). — Salvo quanto disposto per l'assistenza nel giudizio, davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Le parti possono altresì farsi rappresentare dal coniuge, da un parente o da un affine che sia munito di procura scritta in calce al ricorso, con firma autenticata. Il mandato può essere conferito anche con dichiarazione resa davanti al giudice di pace.

Il mandato, comunque conferito, comprende sempre il potere di transigere e conciliare la controversia.

Art. 320. - (*Forma della domanda*). — Davanti al giudice di pace, la domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e la determinazione dell'oggetto.

Il ricorso deve contenere altresì, quando il ricorrente non abbia indicato un suo procuratore, la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio nel comune ove ha sede il giudice di pace adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notifiche al ricorrente vengono eseguite mediante deposito in cancelleria.

Quando è nominato un procuratore, le notifiche e le comunicazioni nel corso del procedimento sono effettuate nei suoi confronti secondo le modalità stabilite dagli articoli 136 e seguenti.

La domanda si può anche proporre verbalmente, e in tal caso il giudice di pace ne fa redigere processo verbale.

Art. 321. - (*Costituzione delle parti*). — Entro cinque giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale di cui all'articolo precedente, il giudice di pace fissa, con decreto, l'udienza di trattazione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, almeno trenta giorni prima dell'udienza e non meno di quaranta giorni prima, se la notificazione debba effettuarsi all'estero.

Il convenuto può costituirsi o mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, oppure direttamente davanti al giudice di pace nella prima udienza.

All'atto della costituzione il convenuto deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.

Quando la domanda riconvenzionale è proposta all'atto della costituzione in udien-

za, l'attore può chiedere il rinvio della causa per proporre le due difese.

Le parti che non lo abbiano già fatto precedentemente debbono eleggere domicilio con dichiarazione nel processo verbale al momento della costituzione.

Art. 322. - (*Litisconsorzio necessario e intervento volontario*). — Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice di pace fissa una udienza e dispone che entro cinque giorni siano notificati al terzo il provvedimento, nonchè l'atto introduttivo e quello di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo precedente.

L'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 ha luogo non oltre la prima udienza con le modalità indicate nel terzo comma dell'articolo precedente.

Art. 322-*bis*. - (*Trattazione e istruzione probatoria della causa*). — Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. Nella medesima udienza può indicare alle parti le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanati, assegnando un termine per provvedervi, salvi gli eventuali diritti quesiti.

La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice di pace ai fini della decisione.

La mancata conoscenza senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte di chi è rappresentante a norma dell'articolo 319, è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Nella prima udienza, quando la conciliazione non sia riuscita, il giudice, se la causa non è matura per la decisione, ammette i mezzi di prova proposti dalle parti che ritiene rilevanti, e può disporre d'ufficio ogni altro mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio. Le prove sono assunte nella stessa udienza in cui sono ammesse o, qualora ciò non sia possibile, in altra udienza da tenersi nei dieci giorni successivi.

Il consulente tecnico, nominato dal giudice, risponde ai quesiti con dichiarazione integralmente raccolta a verbale nella stessa udienza. Qualora appaia indispensabile che il consulente rediga una relazione scritta, il giudice fissa per il deposito un termine, non superiore a venti giorni, non prorogabile.

Esaurita l'assunzione delle prove, nella stessa udienza il giudice può proporre anche d'ufficio nuovi mezzi di prova, quando ne risulti necessaria l'assunzione a seguito delle prove già raccolte.

Le udienze di mero rinvio sono vietate. Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta alla nuova udienza fissata ai sensi degli articoli 181, primo comma, e 309, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo.

Art. 322-*ter*. - (*Querela di falso*). — Se è proposta querela di falso, il giudice di pace, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento, osservando il disposto dell'articolo 65 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile. Può anche disporre a norma dell'articolo 225, secondo comma.

Art. 322-*quater*. - (*Decisione della causa*). — Quando la causa è matura per la decisione, il giudice di pace indica alle parti le questioni dibattute e le invita a precisare le conclusioni e a procedere nella stessa udienza alla discussione orale della causa.

Tuttavia, quando le parti ne fanno richiesta e il giudice di pace lo ritiene necessario, la discussione della causa può essere rinviata all'udienza immediatamente successiva e le parti possono essere autorizzate a presentare note difensive da depositare in cancelleria tre giorni prima dell'udienza.

Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo. Con la stessa sentenza pronuncia sulle spese del giudizio.

Unitamente al dispositivo, il giudice di pace può anche redigere e leggere la motivazione della sentenza, che è subito dopo

depositata in cancelleria. In ogni altro caso la sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 322-*quinquies*. - (*Esenzione fiscale ed esecuzione delle notificazioni*). — Gli atti del processo e i provvedimenti sono esenti da imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio. Le relative spese sono anticipate dalla parte nel cui interesse l'atto deve essere compiuto, ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, in quanto applicabile.

Per le cause di opposizione all'ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, devolute alla competenza del giudice di pace, si applicano, per quanto non previsto dagli articoli precedenti, le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'ultimo comma dell'articolo 23.

Art. 322-*sexies*. - (*Conciliazione in sede non contenziosa*). — L'istanza per la conciliazione in sede non contenziosa è proposta con ricorso o verbalmente al giudice di pace del comune in cui una delle parti ha residenza, domicilio o dimora, oppure si trova la cosa controversa.

Se l'istanza è proposta con ricorso, il giudice fa invitare dal cancelliere le parti a comparire davanti a lui in un giorno e in un'ora determinati per cercare di conciliarle.

Se è proposta verbalmente, il giudice redige di essa processo verbale ed effettua l'invito di cui al comma precedente.

Le parti possono anche, senza alcuna formalità, comparire insieme davanti al giudice per la conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, le parti, qualora ricorra la competenza del giudice di pace, possono d'accordo chiedere che si proceda immediatamente nelle forme contenziose. Il giudice fa redigere processo verbale della domanda dell'attore e delle ec-

cezioni del convenuto, disponendo che il giudizio prosegua in conformità degli articoli 319 e seguenti.

Nell'ipotesi in cui sia applicabile l'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il giudice, dopo la redazione del processo verbale, pone un termine per l'invio della lettera raccomandata di cui allo stesso articolo 22 e fissa per il prosieguo la prima udienza immediatamente successiva al decorso del termine di sessanta giorni previsto nel suddetto articolo.

Il processo verbale di conciliazione in sede non contenziosa costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 185, ultimo comma ».

Art. 20.

(*Impugnazione*)

Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

« Le sentenze del giudice di pace pronunziate secondo equità sono inappellabili ma ricorribili per cassazione ».

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 21.

(*Cause civili pendenti*)

Le norme previste dall'articolo 19 sono applicabili anche ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dal giudice competente secondo le norme anteriormente vigenti. Quelli pendenti dinanzi al giudice conciliatore a tale data sono da questo trattati sino alla cessazione dell'ufficio e quindi dal giudice di pace territorialmente competente.

Sono altresì trattati dal giudice conciliatore i giudizi instaurati dinanzi a lui dopo la data di entrata in vigore della presente

legge, sino alla nomina del giudice di pace territorialmente competente. In tal caso è riconosciuto al giudice conciliatore il compenso previsto dall'articolo 10.

Art. 22.

(*Norme particolari*)

Sono fatte salve le disposizioni concernenti gli uffici di conciliazione, contenute negli statuti regionali della Valle d'Aosta e del Trentino Alto-Adige e nelle relative norme di attuazione. Sono altresì fatte salve le disposizioni in materia di competenza contenute nella legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 23.

(*Abrogazione di norme incompatibili*)

È abrogato il capo I del titolo II del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario.

Art. 24.

(*Coordinamento*)

In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni « giudice conciliatore » o « vice conciliatore », o « ufficio di conciliazione » queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni « giudice di pace », « giudice di pace supplente » e « ufficio del giudice di pace ».

Art. 25.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1984 in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo numero 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce

« modificazioni alle disposizioni sulla nomina del conciliatore e del vice-pretore onorario ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

(*Entrata in vigore*)

Nei dieci mesi successivi alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale,* il Consiglio superiore della magistratura, anche prima della cessazione dall'ufficio, per scadenza del termine, dei giudici conciliatori e dei vice giudici conciliatori in carica, provvede alla nomina dei giudici di pace e dei giudici di pace supplenti nei modi e nelle forme di cui alla presente legge.

Per quanto non previsto dal comma precedente la presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*